

STATUTO
Associazione amici di Dresano e della Biblioteca
" IL BEL PENSIERO "
Via dei Giardini, 2 – 20070 Dresano MI

ART. 1 Costituzione, Sede, Denominazione

- È costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'Associazione socio culturale senza fine di lucro denominata **"Associazione amici di Dresano e della Biblioteca "Il Bel Pensiero": cultura, territorio, tempo libero" (di seguito denominata Associazione).**
- L'Associazione in nessun caso procede alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta.
- Essa rifugge ogni forma di discriminazione. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione e credo politico.
- Essa si ispira e si conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.
- L'Associazione ha sede in Via dei Giardini 2 – 20070 Dresano MI

ART. 2 Durata

- L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 3 Scopo e Oggetto Sociale

L'Associazione, si propone di promuovere e realizzare iniziative ed attività in ambito culturale e sociale intese a valorizzare cultura e socialità nelle loro espressioni più ampie e varie.

Art. 4 Attività dell'Associazione

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si citano:

- la promozione della lettura, degli spettacoli teatrali musicali e cinematografici, anche con l'impiego di linguaggi informatici e multimediali.
- L'organizzazione di visite guidate a mostre d'arte, viaggi culturali.
- La promozione, l'organizzazione e la gestione di iniziative ricreative e ludiche atte a favorire la partecipazione attiva della popolazione alla vita sociale e aggregativa.
- La promozione, l'organizzazione e la gestione di iniziative intese a promuovere il rispetto e la cura del territorio e del patrimonio pubblico.
- La realizzazione, anche in collaborazione con altri Enti o Associazioni, di iniziative e corsi formativi e work-shop intesi a promuovere la cultura, la salute e il benessere della popolazione.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà richiedere l'utilizzo di spazi e impianti, anche tramite convenzioni o accordi con enti pubblici o privati.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

ART. 5 I soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti i maggiorenni e i ragazzi che hanno compiuto il 16° anno d'età, purché autorizzati dai genitori, che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

I Soci si dividono in:

Soci fondatori : ovvero coloro che hanno partecipato all'Assemblea Costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione. I Soci fondatori, in sede di prima costituzione dell'Associazione, nominano il Consiglio Direttivo.

Soci ordinari : ovvero tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione e che, essendo in regola con la quota associativa, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Tutti i soci hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. I soci minorenni non sono eleggibili alle cariche di Presidente e Tesoriere.

ART. 6 Modalità di ammissione dei soci

I soci partecipano alla vita associativa e svolgono la propria attività in modo spontaneo e gratuito senza fini di lucro. Il loro comportamento sarà animato da spirito di solidarietà, correttezza e buona fede.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Le domande di ammissione vengono approvate dal Consiglio Direttivo. L'eventuale mancata accettazione deve essere debitamente motivata.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

ART. 7 Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde

- 1- per decesso, per esclusione, dimissioni, espulsione, morosità, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso (*vedi art. 24² c.c.*);
- 2- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 3- per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- 4- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 5- per indegnità;
- 6- Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 anni.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con debita motivazione. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità, per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente, con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (*vedi art. 24⁴ c.c.*).

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 8 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto

- 1- a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3- ad accedere alle cariche associative;
- 4- a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci sono tenuti:

- 1- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2- a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- 3- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- 4- al versamento, con pena di decadenza, della quota associativa annuale nella misura determinata dal Consiglio Direttivo

ART. 9) Organi dell'Associazione:

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente dell'Associazione;
- 4) il Vice-presidente;
- 5) il Segretario;
- 6) Tesoriere (economo);
- 7) il Revisore dei conti.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione.

ART.10) L'Assemblea

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega.

ART. 11 Convocazione dell'Assemblea

1- L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e ogniqualvolta lo stesso Presidente e/o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, o quando almeno 1/3 dei soci, in regola con i versamenti delle quote associative, ne facciano richiesta.

2- **La convocazione dell'Assemblea** deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di e-mail o sms e affissione dell'avviso, in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

3- **Possono intervenire all'Assemblea**, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. A ciascun socio spetta un solo voto.

ART. 12 Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati (*vedi art. 21¹ c.c.*).

ART. 13 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

- 1- approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- 2- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- 3- delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 4- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1- sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- 2- sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria sia quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano.

ART. 14 Votazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le delibere riguardanti la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la delibera riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti (*vedi art. 21 c.c.*). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto (*vedi art. 21¹ c.c.*).

ART. 15 Verbalizzazione

Il Segretario registra su apposito libro dei verbali le delibere adottate dall'Assemblea e li sottoscrive insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

ART. 16 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da almeno 5 membri, incluso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente, un Segretario e un Tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, dura in carica 3 anni rinnovabili una sola volta.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, il Presidente od il suo sostituto convocherà, entro 15 giorni, l'Assemblea dei soci per procedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- 1- Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione.
- 2- La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo.
- 3- La presentazione all'Assemblea, per l'approvazione, del programma delle attività da svolgere nel corso dell'anno sociale.
- 4- La fissazione delle quote sociali.
- 5- La delega a soci esterni al Consiglio Direttivo di incarichi particolari da esercitare nei settori attraverso le quali l'Associazione svilupperà le sue attività.
- 6- Ascoltare e recepire progetti suggeriti dai singoli soci o da gruppi di soci.
- 7- Lo svolgimento di ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
- 8- Convocare, almeno due volte l'anno, ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo richieda, l'Assemblea dei soci.
- 9- Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

ART. 17 Il Presidente

- 1- rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, rimane in carica 3 anni rinnovabile per un solo mandato.
- 2- è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, ed è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
- 3- in caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.
- 4- ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
- 5- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.
- 6- convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, sottoscrive il verbale dell'Assemblea, promuove ed organizza l'attività dell'Assemblea di concerto con il Consiglio Direttivo.
- 7- il Presidente e/o i singoli membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea dei soci con maggioranza dei 2/3 dei presenti.
- 8- convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato.

ART. 18 Il Vice Presidente, Il Segretario, Il Tesoriere

- 1- **Il Vice Presidente** coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
- 2- **Il Segretario** redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la diffusione a tutti i soci. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare le pezze giustificative dei relativi contratti e ordini. Provvede, inoltre, a verificare la regolarità delle spese e autorizzarne il pagamento.
- 3- **Il Tesoriere** presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili a termini di

legge. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

4- Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere assegnate alla stessa persona.

In caso di impedimento di uno dei membri del Consiglio Direttivo a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca degli stessi, le loro funzioni sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

ART. 19 Il Revisore dei Conti

Il Revisore ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, in particolare riguardo alla consistenza di cassa e all'operato del tesoriere.

Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Alla fine di ciascun esercizio predispone un'apposita relazione ai bilanci, nella quale si esporranno all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

ART. 20 Le risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi e quote associative
- donazioni o lasciti
- proventi di attività a carattere sociale
- contributi e liberalità di Enti Pubblici o Privati
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi di legge (266/91)Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

L'anno associativo va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno .

ART. 21 Lo scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati convocati in Assemblea straordinaria. Il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ART. 22 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e alle vigenti norme in materia di associazionismo.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data

Il Presidente dell'Assemblea

MARIO VALESÌ

.....

Il Segretario dell'Assemblea

CLARA VIDALE

.....

Seguono le firme dei soci presenti:

BENINI PAOLO	
BUFFAGNI ROSALBA	
CAIANI DANIELA	
COSATTI DANIELA	
DE LUCIA ALFREDO	
FINCO ANNE MARIE	
MALESCIO FILOMENA	
MANENTI MARIA CLARA	
OREGLIA LIVIA	
PEREGO GIOVANNA	
SAITA ROBERTO	
VALESÌ MARIO	
VIDALE CLARA	